

AZIENDA AGRICOLA

Via _____

Luogo, data

AL PERSONALE DIPENDENTE

RACCOMANDA A MANO

OGGETTO: Informativa verifica certificazione verde Covid-19.

Si informa il personale in indirizzo che, a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21-09-2021, avente ad oggetto all'art. 3 l'obbligo di esibire all'accesso nei luoghi di lavoro la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), a far data dal 15 ottobre 2021 e sino alla fine dello stato di emergenza, attualmente al 31 dicembre 2021, la Scrivente sottoporrà tutto il personale in indirizzo alla verifica dell'anzidetta certificazione, attraverso l'app appositamente istituita dal Ministero della Salute VerificaC19, e chiunque debba accedere ai luoghi di lavoro, per attività lavorativa, formativa.

*Pertanto il personale in indirizzo **dal 15 ottobre 2021**, all'ingresso per accedere al luogo di lavoro, dovrà esibire, ogni giorno, il QR Code della propria certificazione al verificatore appositamente incaricato, per ottenere in risposta una spunta verde in caso di pass valido o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato da più di 48/72 ore prima del controllo. La verifica restituisce assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita. Nessun dato viene registrato e/o conservato.*

In caso di ingresso di soggetti esterni all'organizzazione o comunque non conosciuti dal verificatore, questi saranno tenuti a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale dovranno sottoporsi al test rapido, per loro gratuito, o molecolare, ed esibire all'ingresso per accedere al luogo di la relativa certificazione verde Covid-19.

Il lavoratore che comunichi di essere privo della certificazione o ne sia sprovvisto all'accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine stato emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si informa inoltre che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore può essere sospeso, dal servizio e dalla retribuzione, fino a 10 giorni, rinnovabili per ulteriori 10.

Se il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque al luogo di lavoro eludendo i controlli, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari secondo il Contratto applicato. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid-19.

La persona preposta alla verifica è il datore di lavoro.

Tanto è conseguenza degli obblighi prevenzionali a carico del datore di lavoro mirati a prevenire tutte le situazioni di pericolo e per garantire l'igiene, la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, oltre che per contenere la diffusione incontrollata del contagio, nel rispetto e in linea con le regole e le raccomandazioni contenute nel Decreto Legge 127-2021 e nelle Linee Guida di prossima emanazione.

Trattandosi della rilevazione di un dato particolare ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE 679/2016, lo stesso trattamento potrà essere attuato senza il preventivo consenso dell'interessato, in quanto (lett. i) del citato regolamento) si tratta di un trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute.

Le ricordiamo che Si ha diritto alla certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

1) avvenuta completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

2) avvenuta prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. La validità della certificazione cessa qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

3) somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore, che con approvazione di emendamento e modifica normativa dovrebbe divenire 48 ore per il test rapido e 72 ore per il test molecolare.

Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

FIRMA DATORE LAVORO

PER RICEVUTA

_____, ____/____/____

Nome Cognome firma _____

POSTO DI CONTROLLO

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening



Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è fatto obbligo a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19, se non conosciuto dall'incaricato al controllo, all'atto della verifica dimostra la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO

Sig. _____

SOGGETTO INCARICATO DELL'ACCERTAMENTO

Sig. _____

Intestazione azienda agricola

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Titolare dell'agriturismo _____ (*indicare ragione sociale – sede legale – piva/cf*)

Delega

il signor _____ nato a _____ il _____
in qualità di _____ (*indicare la qualifica del soggetto: se dipendente.... Familiare etc... ovviamente ponendo attenzione al rapporto di lavoro*) _____ codice fiscale _____

1. **a verificare** il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 dei dipendenti, collaboratori e coadiuvanti mediante la lettura del codice a barre bidimensionale con l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea, ai sensi e con le modalità di cui al DL 105 del 23 luglio 2021, al DPCM 17 giugno 2021, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in ogni altro caso di verifica disposta per legge;

Data

Firma
